

L. 23 dicembre 1956, n. 1526.

Difesa della genuinità del burro. ^{(I) (II)}

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 15 del 17 gennaio 1957).

1. La denominazione «burro» è riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi artt. 2 e 3.

La denominazione «burro di qualità» è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico-sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze.

Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione «burro», purché seguita dalla indicazione della specie animale.

Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

Le materie prime utilizzate per la produzione del «burro di qualità» devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il «burro di qualità» deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.

Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantire la salubrità, è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo. ^(III)

2. È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:
 - a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;
 - b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;
 - c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;
 - d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;

^I Le violazioni previste come reato dalla presente legge, ai sensi dell'art. 1 del D.Leg.vo 30 dicembre 1999, n. 507, sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli artt. 2 e 3 del Decreto stesso.

^{II} Ai sensi dell'art. 51 del D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

^{III} Così sostituito dall'art. 1 L. 13 maggio 1983, n. 202.

e) che è colorato con sostanze non consentite dalla legge;

f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.

L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

3. 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.
2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a ridotto tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.
3. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a basso tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.^(IV)
4. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.^(V)
5. Il burro non destinato al consumo diretto può essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente art. 4.
In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonché la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.
6. I magazzini di deposito all'ingrosso di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi.
Le ditte, anche intermediarie, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscano magazzini all'ingrosso o di conservazione del burro, devono fare la comunicazione di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data suddetta.
I titolari, gestori di magazzini di cui ai comma precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competenti ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi.

^{IV} Articolo così sostituito dall'art. 54 L.19 febbraio 1992, n. 142.

^V Articolo così sostituito dall'art. 20 D.Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 109.

7. È vietata:

- a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;
- b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;
- c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

8.(VI)

La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in più involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9, L. 4 novembre 1951, n. 1316.

9. Il burro comunque alterato od avariato può essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione «burro alterato non in vendita». La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto. Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'art. 5.

10. Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte è punito con la multa di lire 5.000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 500.000.

In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e l'interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

11. Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500.000, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio.^(VII)

12. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi.^(VIII)

13. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8, ultimo comma, è punito con la multa da lire 250.000 a lire 2.500.000.

Nei casi più gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.

^{VI} I commi I°, II°, III°, IV° e V° sono stati abrogati dal D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.

^{VII} Così sostituito dall'art. 2 L. 13 maggio 1983, n. 202.

^{VIII} Così sostituito dall'art. 3 L. 13 maggio 1983, n. 202.

- 14.** Nelle ipotesi previste dagli artt. 10, 11 e 13, la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del codice penale.
- 15.** Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone:
- a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;
 - b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;
 - c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore.
- 16.** Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con R.D. 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.
Sono abrogati gli artt. 26 e 27 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033; gli artt. 2 e 4 del R.D.L. 6 aprile 1933, n. 381, l'ultimo comma dell'art. 14, L. 4 novembre 1951, n. 1316 e ogni altra disposizione incompatibile con quella della presente legge.
- 17.** Le disposizioni della presente legge si applicano anche al burro importato dall'estero.^(IX)

^{IX} Per quanto riguarda le importazioni da Paesi della Comunità Economica Europea, ai sensi degli artt. 30 e 36 del trattato di Roma, istitutivo della Comunità, sono vietate restrizioni alle importazioni di merci tra gli Stati membri, tranne quelle giustificate da motivi specificatamente individuati dall'art. 36 quali la sanità pubblica, l'ordine pubblico, ecc... La più recente giurisprudenza della Corte di giustizia CEE, interpretando restrittivamente l'art. 36, ha dato oggi piena attuazione al mercato comunitario.